

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 09 **del mese di** novembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: ART. 3, COMMA 4 DEL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 383.
AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI. PROLUNGAMENTO DELLA CORSIA SUD DELLA TANGENZIALE
SUD DI MODENA NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO SULLA S.S. 12 PRESSO IL CANTONE
DI MUGNANO ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MODENA SUD. COMUNI DI MODENA,
CASTELNUOVO RANGONE (MO) E SPILAMBERTO (MO).
ESPRESSIONE DI PARERE

Cod.documento GPG/2016/2012

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e successive modificazioni;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modificazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 4 luglio 2000, n.1100;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni;
- la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 e successive modificazioni;
- il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che:

Con nota prot. 9657 del 27 novembre 2015, assunta al prot. n. PG.2015.852929 del 30/11/2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha convocato per il 28 gennaio 2016 la Conferenza di servizi per l'accertamento di

conformità urbanistica del progetto denominato "Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla S.S. 12 presso il Cantone di Mugnano ed il casello autostradale di Modena Sud" ricadente nel territorio dei Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone (MO) e Spilamberto (MO), trasmesso dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a. (A.S.P.I.) con nota prot. n. ASPI\RM\19998\EU del 27/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 81 del DPR 24 luglio 1977 n 616 e s. m. come modificato dal DPR 18 Aprile 1994 n. 383.

In merito a detto progetto, con delibera n. 269 del 24/09/2013, la Provincia di Modena, a seguito della procedura di verifica (screening) ambientale compiuta, aveva in precedenza decretato l'esclusione delle opere dall'ulteriore procedura di V.I.A., con prescrizioni.

Con la nota citata la Società proponente Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) ha fornito anche copia degli esiti degli adempimenti di pubblicità e comunicazione svolti ai sensi delle norme vigenti in materia di espropri (D.P.R. n. 327/2001 e L.R. n. 37/2002), comprendenti le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Dato atto che, con parere NP/2016/0020648 del 27/10/2016, il Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità, a seguito dell'istruttoria svolta ha formulato le osservazioni che di seguito si riportano:

"... Il progetto definitivo in esame, più dettagliatamente descritto negli elaborati progettuali conservati agli atti del Servizio Giuridico del territorio, Disciplina dell'edilizia, Sicurezza e legalità, riguarda il completamento del sistema tangenziale di Modena, attraverso la realizzazione del prolungamento della corsia sud quale bretella di collegamento tra la Tangenziale Sud e il casello autostradale A1 Modena Sud. Il tracciato proposto infatti è compreso tra lo svincolo sulla S.S. 12 ed il casello autostradale e si sviluppa prevalentemente in rilevato in adiacenza all'autostrada A1, prevedendo la realizzazione di uno svincolo sulla S.C. Bellaria e sulla S.S. 623 "Vignolese". Il progetto comprende inoltre la realizzazione di opere di intersezione con la viabilità comunale, in particolare con la S.C. Baccelliera e la S.C. S.Lorenzo, nonché manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, sottovia, opere d'arte minori e impianti, interventi di mitigazione ambientale;

Con nota in data 26/01/2016, prot. n. 3481, assunta al protocollo regionale in pari data al n. PG/2016/39472, la Provincia di Modena in merito all'accertamento di compatibilità con le previsioni del proprio PTCP vigente, ha attestato che il progetto è conforme al PTCP ed ha espresso parere favorevole in ordine alle conseguenti varianti

urbanistiche, ai fini della VAS/VALSAT, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di screening ambientale; in merito all'ottemperanza a queste ultime, ha segnalato che la relativa competenza è stata trasferita all'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE) di cui condivide e fa proprio il parere n. 3162/2016 del 25/01/2016;

Con nota assunta al protocollo regionale in data 26/01/2016 al n. PG/2016/40063 il Comune di Modena ha trasmesso la delibera di C.C. n. 4 del 21/01/16, con la quale il Consiglio comunale, accertata la non conformità urbanistica dell'opera, ha espresso parere favorevole con prescrizioni da ottemperare nella fase di progettazione esecutiva.

Con nota assunta al protocollo regionale in data 27/01/2016 al n. PG.2016.44907 il Comune di Spilamberto (MO) ha trasmesso la delibera n. 5 del 25/01/2016, con la quale il Consiglio comunale, accertata la non conformità dell'opera, ha espresso parere favorevole con prescrizioni da ottemperare nella fase di progettazione esecutiva.

Con nota assunta al protocollo regionale in data 30/03/2016 al n. PG.2016.220105 il MIT ha trasmesso la delibera n. 11 del 14/03/2016 del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) con la quale il Consiglio comunale ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Con parere n. 3162/2016 del 25/01/2016 l'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna (ARPAE) ha attestato che in generale il progetto ottempera alle prescrizioni di screening rinviandone alcune al progetto esecutivo; per questi casi e in particolare per quanto riguarda le prescrizioni nn. 18, 40 e 41, esse vengono quindi ribadite e dovranno essere ottemperate in fase di progettazione esecutiva; per quanto attiene lo spostamento del tracciato di via Paganine proposto dal Comune di Modena, l'ARPAE ritiene che lo stesso non rilevi ai fini dello screening.

Con nota prot. n. 155 del 19/01/2016, assunta al protocollo regionale in data 20/01/2016 al n. PG.2016.25308 l'Autorità di Bacino del fiume Po ha confermato il parere n. 634 del 02/04/08, rilasciato su una versione precedente del progetto, comunicando la necessità che sia eseguita la verifica di compatibilità idraulica ai sensi degli artt. 19 e 38 delle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e segnalando che la competenza in merito è dell'Autorità Idraulica e comunicando inoltre che la verifica di cui all'art. 38 del PAI deve tenere conto anche del PGRA adottato con delibera n. 4/2015.

L'autorità idraulica, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, con la nota n. NP.2016.1179 del 27/01/16, ha espresso parere favorevole alle interferenze con i torrenti

Grizzaga, Tegagna, Tiepido e Nizzola dettando prescrizioni per tutti gli attraversamenti e in particolare per il Diversivo Martignana e richiedendo infine che il progetto esecutivo sia poi fornito al Servizio Tecnico di Bacino per le necessarie verifiche.

Il Servizio regionale Parchi e Risorse forestali, con parere n. NP.2016.818 del 22/01/16, ha attestato che gli interventi sono esterni alla Rete Natura 2000 e non si prevede incidenza negativa.

Il Servizio regionale Viabilità, Navigazione interna e Portualità commerciale, con parere n. NP/2016/1066 del 27/01/2016, ha attestato la conformità del progetto alle previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti vigente.

In merito agli adempimenti di pubblicità e comunicazione prescritti dalle norme vigenti in materia di espropri l'istruttoria ha evidenziato che le osservazioni delle ditte espropriande sono state debitamente esaminate e controdedotte dalla Società Autostrade e che i Comuni interessati ne hanno tenuto conto nei propri atti deliberativi.

Riguardo alla presenza di vincoli di tutela, dagli atti istruttori compiuti si ricava che le aree su cui insiste l'opera in progetto non sono assoggettate a vincolo idrogeologico, né ad usi civici, mentre risultano sottoposte in parte a vincolo di tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

Per quanto riguarda il rischio sismico i Comuni interessati dal progetto in esame sono classificati in "zona 3" nell'allegato "B" alla delibera di Giunta Regionale n. 1677 del 24 ottobre 2005.

Come risulta dal verbale della prima seduta di conferenza, in tale sede la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) ha espresso sul progetto parere negativo a causa dell'interferenza del tracciato con il sedime del bene denominato "Villa Lonardi" a San Donnino, tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, con D.S.R. del 16/07/2004.

Nella stessa occasione la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha segnalato l'impossibilità di rilasciare il proprio nulla-osta ai lavori a causa di criticità e incompatibilità con alcuni elettrodotti esistenti ed inoltre sono state richieste dalle Amministrazioni partecipanti alcune prescrizioni e richieste di soluzioni migliorative.

Per tali motivi, verificata la necessità di approfondimenti progettuali e tecnici, la Conferenza di Servizi è stata rinviata ad una seconda seduta, convocata dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 1390 dell'11/02/2016, in data 22 marzo 2016.

Nell'ambito della seconda seduta di conferenza la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. ha reso noto di avere svolto approfondimenti tecnici e progettuali in relazione alle osservazioni e prescrizioni espresse dagli Enti nel corso della precedente seduta e in particolare ha illustrato una possibile soluzione alternativa di tracciato in corrispondenza della Villa Lonardi, atta a ridurre l'interferenza con il bene tutelato.

Anche su questa soluzione alternativa la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha tuttavia dichiarato il permanere del parere negativo già espresso, ritenendola insufficiente ad evitare l'impatto delle opere sull'immobile sottoposto a tutela.

A seguito di tale circostanza la Conferenza ha constatato l'impossibilità di assumere una determinazione conclusiva del procedimento, rimanendo in attesa di conoscere il parere definitivo del competente Segretariato regionale Emilia-Romagna del MIBACT.

Con nota prot. n. 9294 del 13/10/2016 registrata al PG.2016.665493 in data 14/10/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi informato che il MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con lettera n. 4228 dell'8/9/2016, ha ulteriormente confermato il parere negativo espresso nel corso della Conferenza di Servizi.

Con la stessa nota il MIT ha quindi dato atto dell'impossibilità in tal caso di assumere una determinazione positiva di conclusione del procedimento ai fini dell'intesa Stato-Regione, nonché della conseguente necessità di rimettere la questione al Consiglio dei Ministri, in applicazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 383/1994 e s.m.i. e a tal fine ha richiesto a questa Regione di formalizzare il proprio parere in merito al progetto.

Sulla scorta dei pareri e delle valutazioni sopra elencati, nonché di quanto emerso e valutato nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi - preso atto del parere negativo del MIBACT determinato dall'interferenza dell'opera con il bene vincolato Villa Lonardi e fatte salve le verifiche e valutazioni che saranno condotte nella sede appropriata circa l'eventuale possibilità che la suddetta causa di inammissibilità possa essere risolta positivamente - per quanto di competenza, sotto il profilo della compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, non si rilevano da parte di questa Regione altri

motivi ostativi e, tenuto anche conto del parere favorevole della Provincia e dei Comuni interessati, si propone pertanto che si possa esprimere un parere favorevole in merito all'opera in oggetto, alle seguenti ulteriori condizioni:

- che nelle fasi successive di progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere siano ottemperate tutte le condizioni e prescrizioni imposte dal provvedimento provinciale di verifica di assoggettabilità (screening) ambientale;*
- che, per quanto non già recepito nel progetto aggiornato, siano rispettate le prescrizioni dettate dalla Provincia di Modena e dai Comuni interessati nei propri atti citati in premessa;*
- che siano osservate le condizioni e prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino del fiume Po più sopra richiamate, nonché quelle contenute nel citato parere del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, integrando il progetto esecutivo da sottoporre all'autorità idraulica con quanto indicato dall'Autorità di Bacino;*
- che siano acquisite le necessarie autorizzazioni paesaggistiche per le parti dell'opera che interferiscono con aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;*
- Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e in ogni caso i lavori non potranno essere iniziati fino a quando, ai sensi dell'art. 10 della LR n. 19/2008, non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ove ricorrano i casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della medesima legge regionale.”.*

Considerato che, per il rilevato contrasto delle opere con gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati - ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1100 del 4 luglio 2000 - compete a questa Giunta esprimere o negare l'assenso all'intesa per la localizzazione delle opere in parola;

Considerato altresì che, come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 9294 del 13/10/2016, nel caso di specie, stante il parere negativo espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, non risulta possibile assumere una determinazione positiva di conclusione del procedimento e il progetto deve essere rimesso al Consiglio dei Ministri, in applicazione di quanto disposto dal quarto

comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/77, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 383/1994 e s.m.i. e che a tal fine occorre formalizzare il parere regionale in merito.

Ritenuto:

- che le opere sopra illustrate - da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone (MO) e Spilamberto (MO) - non siano pienamente conformi agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, ma compatibili con gli strumenti regionali di programmazione e pianificazione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- in merito agli adempimenti di pubblicità e comunicazione prescritti dalle norme vigenti in materia di espropri di prendere atto che le osservazioni delle ditte espropriande sono state debitamente esaminate e controdedotte dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e che i Comuni interessati ne hanno tenuto conto nei propri atti deliberativi;

- di dare atto che le opere sopra illustrate - da eseguirsi nel territorio dei Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone (MO) e Spilamberto (MO) - non sono pienamente conformi agli strumenti di pianificazione comunali, ma tuttavia compatibili con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale vigenti;

- sulla scorta dei pareri e delle valutazioni citati in parte narrativa, nonché di quanto emerso e valutato nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi - preso atto del parere negativo del MIBACT determinato dall'interferenza dell'opera con il bene vincolato Villa Lonardi e fatte salve le verifiche e valutazioni che saranno condotte nella sede appropriata circa l'eventuale possibilità che la suddetta causa di inammissibilità possa essere risolta positivamente - per quanto di competenza, sotto il profilo della compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, non rilevandosi da parte di questa Regione altri motivi ostativi e tenuto anche conto del parere favorevole della Provincia e dei Comuni interessati, di esprimere parere favorevole in merito all'opera in oggetto alle seguenti ulteriori condizioni:

- che nelle fasi successive di progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere siano ottemperate tutte le condizioni e prescrizioni imposte dal provvedimento provinciale di verifica di assoggettabilità (screening) ambientale;
- che, per quanto non già recepito nel progetto aggiornato, siano rispettate le prescrizioni dettate dalla Provincia di

Modena e dai Comuni interessati nei propri atti citati in premessa;

- che siano osservate le condizioni e prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino del fiume Po più sopra richiamate, nonché quelle contenute nel citato parere del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, integrando il progetto esecutivo da sottoporre all'autorità idraulica con quanto indicato dall'Autorità di Bacino;
 - che siano acquisite le necessarie autorizzazioni paesaggistiche per le parti dell'opera che interferiscono con aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e in ogni caso i lavori non potranno essere iniziati fino a quando, ai sensi dell'art. 10 della LR n. 19/2008, non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ove ricorrano i casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della medesima legge regionale.
- di dare mandato al Servizio Giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il seguito di competenza, nonché di inviarne copia agli altri Enti interessati.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2012

data 02/11/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza